

ALLEGATO "A"

STATUTO

TITOLO I: DENOMINAZIONE - SEDE

Art. 1- E' costituita una libera associazione sportiva denominata "Bushido Karate A.S.D." (di seguito denominata Associazione) con sede legale in FIRENZE, Via U. Della Faggiola n. 21; essa potrà istituire sezioni e sedi ovunque.

TITOLO II° - CARATTERISTICHE PRINCIPALI E SCOPI.

Art.2 - L'Associazione ha le seguenti caratteristiche principali:

1. E' apolitica e non ha scopo di lucro;

Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali, è garantita la libera eleggibilità degli organi amministrativi, secondo il principio del voto singolo.

L'Associazione è caratterizzata altresì dalla democraticità della struttura, dall'elettività e gratuità delle cariche associative e dalle prestazioni fornite dagli associati e dall'obbligatorietà del bilancio.

Sono soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali, previa iscrizione alla stessa. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

Art. 3- L'associazione ha lo scopo di:

promuovere e realizzare iniziative dirette allo svolgimento d'attività: sportivo dilettantistiche, formative, di politiche sociali, culturali, di turismo e ambiente, intellettuali e ricreative a favore dei propri soci, e qualora di tutta la popolazione, con particolare riguardo allo studio, alla diffusione, all'organizzazione della disciplina del karate, delle arti marziali e dell'attività motoria, considerate particolarmente idonee alla valorizzazione e stimolazione delle doti morali e fisiche dell'individuo e a tal fine può partecipare a gare, tornei, campionati, così come indire gare e manifestazioni e istituire corsi interni di formazione e di addestramento;

promuovere la diffusione della pratica sportiva, affinché lo sport si affermi anche nel nostro paese come servizio sociale, quale diritto di tutti i cittadini e risposta alle istanze democratiche e alle necessità della popolazione. Gli scopi della nostra Associazione sono quelli di concepire l'attività sportiva quale fattore di emancipazione dei giovani e dei lavoratori, contribuendo all'educazione sociale e democratica dei cittadini, in una visione complessiva delle esigenze culturali e sociali della popolazione. A tal fine l'Associazione potrà estendere il proprio scopo sociale ad altre discipline sportive.

Sempre per il raggiungimento dei propri scopi l'Associazione potrà collaborare sotto qualsiasi forma con altri organismi similari sia nazionali che esteri. Favorire l'estensione di attività culturali, sportive, ricreative e di forme consortili tra associazioni ed altre organizzazioni democratiche. Avanzare proposte agli Enti Pubblici partecipando attivamente alle forme decentrate di gestione democratica del potere locale;

Organizzare attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci;

Per il raggiungimento degli scopi l'associazione agirà con ogni mezzo di promozione ritenuto idoneo ed in particolare mediante:

- a) lo svolgimento dell'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva;
- b) l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni, competizioni sportive, convegni e incontri atti a sensibilizzare l'opinione pubblica alle finalità associative;

2. L'Associazione potrà altresì aprire conti correnti, noleggiare, acquistare, costruire e vendere e gestire impianti sportivi e spazi multifunzionali e didattici, organizzare eventi e/o manifestazioni culturali ed intrattenimenti musicali e ricreativi in genere.
3. L'Associazione può svolgere anche altre attività diverse da quelle sopra indicate, anche se di natura commerciale, pur sempre nel rispetto dei limiti di cui all'art. 6 D.Lgs. n. 460/97.

All'interno dei locali in uso all'Associazione, aderendo quest'ultima ad un ente di promozione sociale come di seguito specificato, ad uso esclusivo dei soci o di altri circoli ad essa consorziati saranno distribuiti stampati, materiale occorrente per la pratica delle attività e servizi accessori alla stessa.

Questi fondamentali indirizzi di attività dovranno divenire l'obiettivo costante di coloro che saranno di volta in volta chiamati a dirigere l'associazione.

TITOLO III: ASSOCIATI

Art. 4- La partecipazione all'associazione è aperta a tutti coloro che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente statuto ne facciano richiesta, impegnandosi a rispettare ed osservare tutte le disposizioni contemplate o previste dallo statuto medesimo. Fino al compimento del 18° anno di età il minore è rappresentato nei rapporti sociali dai genitori o da chi ne fa le veci, il diritto di voto è esercitato dal 18° anno di età.



ft. 5- Si può diventare soci:

- Sostenitori, solo per chi non pratica attività sportiva.
- Ordinari, per chi pratica attività sportiva
- Onorari, (vitalizia d'ufficio a tutti i presidenti)

In tutti i casi occorre presentare domanda scritta contenente i dati personali e la dichiarazione di attenersi al presente statuto e alle deliberazioni degli organi sociali nonché l'autorizzazione al trattamento dei dati personali per gli usi consentiti dalla legge. L'accettazione della domanda è soggetta al parere inappellabile del legale rappresentante dell'Associazione o di un altro membro del Consiglio Direttivo da lui delegato, a cui spetta di valutare in merito all'accettazione o meno di tale domanda. La domanda si perfeziona dopo il pagamento della quota associativa, e la relativa iscrizione al libro soci, danno diritto immediato a ricevere la tessera sociale, acquisendo quindi la qualifica di socio. Nel caso in cui la domanda sia respinta, l'interessato può presentare ricorso, sul quale si pronuncia in via definitiva il Consiglio Direttivo alla prima convocazione.

Art. 6- Qualora si manifestino motivi di incompatibilità del nuovo socio con le finalità statutarie e con i regolamenti dell'Associazione, il Consiglio Direttivo ha la facoltà di revocare tale iscrizione. In questo caso l'interessato potrà presentare ricorso sul quale si pronuncia in via definitiva il consiglio direttivo dell'Associazione o in mancanza di questo, l'Assemblea dei soci alla prima convocazione.

Art. 7- Le condizioni di associato comportano la piena adesione alle norme previste, contemplate o richiamate dal presente statuto, nessuna eccezione e danno diritto di frequentare i locali in cui viene svolta l'attività dell'Associazione e partecipare a tutte le manifestazioni da essa promosse. I soci con la domanda di iscrizione, eleggono domicilio per i rapporti sociali presso la sede dell'Associazione.

Art. 8- Gli associati sono tenuti:

- a) al pagamento della tessera sociale;
- b) all'osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote straordinarie;

Tutti i soci s'impegnano a prendere conoscenza dello statuto, a perseguirne i contenuti sociali e per ogni attività esercitata per conto dell'associazione a fare riferimento costante all'associazionismo democratico.

TITOLO IV: ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 9- Gli organi associativi si dividono in:

Assemblea generale, Consiglio direttivo che elegge al suo interno Presidente, Vice Presidente e Segretario e l'assemblea dei soci.

Art. 10- L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Indica le linee di sviluppo dell'Associazione, opera le scelte fondamentali, delibera sui bilanci e sull'operato degli organi esecutivi e rappresentativi, ed esercita costantemente la propria azione affinché tutte le attività siano coerenti con le linee di politica, culturale e sportiva che il presente statuto contiene. Provvede all'elezione del Consiglio Direttivo.

Art. 11- Le Assemblee sono convocate con avviso affisso all'interno dei locali dove si svolge l'attività dell'associazione con almeno 10 giorni di preavviso, o con avviso scritto ad ogni socio, o altro mezzo di comunicazione idoneo. L'avviso dovrà riportare data, luogo e ordine del giorno dell'Assemblea.

L'assemblea ordinaria è convocata, entro il mese di ottobre di ogni anno, per:

l'approvazione della situazione patrimoniale,

rendiconto finanziario, bilancio consultivo e preventivo che saranno redatti a cura del Consiglio Direttivo,

per altre materie all'ordine del giorno.

L'assemblea straordinaria è convocata:

tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario;

allorché ne faccia richiesta scritta motivata almeno un quinto degli associati;

per eventuali modifiche al presente statuto e/o per lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione;

l'assemblea dovrà aver luogo entro 20 giorni dalla data con cui è richiesta.

Art. 12- In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza della metà degli associati più uno. In seconda convocazione l'assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti degli associati presenti, per alzata di mano o a scrutinio segreto, su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

Art. 13- Per deliberare sulle modifiche da apportare allo statuto o al regolamento, sullo scioglimento o sulla liquidazione dell'Associazione è indispensabile la presenza di almeno il 50% dei soci e il voto favorevole dei 3/5 dei presenti. In seconda convocazione è sufficiente il voto favorevole dei 4/5 dei presenti.

Art. 14- Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque consiglieri ad un massimo di nove eletti fra gli associati. Il Consiglio Direttivo resta in carica un anno. I suoi membri sono rieleggibili.
Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni e/o non ricoprano la medesima carica sociale in altre società e associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della stessa disciplina sportiva dilettantistica.
Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno: il Presidente, il Vice Presidente il Segretario Amministrativo. E' di competenza del consiglio la nomina dei responsabili delle varie commissioni di lavoro e degli istruttori, delle varie branche di attività in cui si articola la vita dell'associazione. Il Consiglio Direttivo governa la vita dell'Associazione secondo i dettami del presente statuto, dei bilanci preventivi e ne rende conto all'Assemblea. Il Presidente, o gli altri consiglieri, potranno ricoprire più incarichi. Il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario Amministrativo compongono la Presidenza. E' riconosciuto al Consiglio il potere di cooptare altri membri fino ad un massimo di un terzo dei suoi componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti, con prevalenza del voto del Presidente in caso di parità.

Art. 15- Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo, degli allenatori, atleti, istruttori vari, sono completamente gratuite e saranno rimborsate le sole spese inerenti l'espletamento dell'incarico, per quanto riguarda gli istruttori saranno rimborsate le spese a piè di lista ed indennità chilometrica per corsi e lezioni di aggiornamento che questi seguiranno su invito, non vincolante, del Consiglio Direttivo.

Art. 16- Il Presidente ha la rappresentanza e la firma sociale. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le mansioni ricoperte dallo stesso spettano ad un componente dell'ufficio di presidenza: convoca il consiglio direttivo e l'assemblea in conformità alle prescrizioni o quando lo ritenga opportuno, ne redige le discussioni, fa emettere i mandati di pagamento, vidima i processi verbali del consiglio e dell'assemblea; firma tutta la corrispondenza che viene spedita dall'associazione; sovrintende all'esecuzione di qualsiasi deliberato. Le mansioni inerenti la straordinaria amministrazione dovranno essere espressamente delegate.

TITOLO V: CONTRIBUTI DEGLI ASSOCIATI E FONDO COMUNE

Art. 17- Il patrimonio sociale iniziale è costituito da un fondo di dotazione costituito dai versamenti e/o dagli apporti effettuati dai soci fondatori.

Per il conseguimento dei propri fini, l'associazione dispone delle seguenti risorse:

- a) versamenti effettuati dai soci che successivamente vi aderiscono;
- b) dei redditi derivanti dal suo patrimonio;
- c) degli introiti realizzati con l'organizzazione di manifestazioni culturali;
- d) dei contributi elargiti da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche;

L'associazione può inoltre reperire risorse finanziarie attraverso la conclusione con terzi, di contratti aventi natura commerciale.

Art. 18- A carico dei soci saranno stabilite le quote sociali annuali e quote integrative nell'entità che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno. Le quote degli associati e i contributi andranno a costituire il fondo comune previsto dall'art. 37 C.C. e verranno utilizzati prevalentemente per l'incremento dello svolgimento dell'attività oggetto dell'associazione, nonché alla copertura delle spese per l'attività svolta dal sodalizio o per l'acquisto di beni mobili e immobili.

Art. 19- Le somme versate per la tessera e le quote sociali non sono rimborsabili in alcun caso, né sono trasmissibili per atti tra vivi.

TITOLO VI: RENDICONTO ECONOMICO (BILANCIO)

Art. 20- Il rendiconto economico e finanziario comprende l'esercizio sociale dal 1 settembre al 31 agosto dell'anno successivo e deve essere presentato all'Assemblea dei soci entro 60 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Art. 21- L'eventuale residuo attivo del bilancio sarà devoluto come segue:

- a) il 10% al fondo di riserva;
- b) il rimanente a disposizione per iniziative di carattere assistenziale, culturale, sportivo e turistico, per nuovi impianti e/o ammodernamento delle attrezzature.
- c) durante la vita e nel caso di scioglimento non potranno essere distribuiti tra gli associati, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali è previsto però il rimborso spese ai soci che ne diano dimostrazione documentale per importi e spese preventivamente concordate con la presidenza, (come la partecipazione a stages formativi, svolgimento corsi per fini istituzionali all'interno dell'Associazione, studi e pubblicazioni aventi connessione con gli scopi dell'Associazione, spostamenti a lunga percorrenza, ecc.).

TITOLO VII: PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI PER GLI ASSOCIATI

Art. 22- Gli associati possono essere sospesi, espulsi o radiati per i seguenti motivi:

- quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- quando si rendono morosi nel pagamento delle quote sociali ed integrazioni senza giustificato motivo;
- quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'associazione;
- quando tengano in privato od in pubblico riprovevole condotta;
- quando l'associato rassegni le dimissioni;

Art. 23- Le sospensioni, le espulsioni e le radiazioni saranno decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri. Gli associati radiati per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi previo reintegro delle quote non versate dall'avvenuta radiazione. Tali riammissioni saranno deliberate dal consiglio direttivo. Gli associati espulsi potranno ricorrere contro il provvedimento nella prima assemblea ordinaria.

TITOLO VIII: MODIFICHE ALLO STATUTO

Art. 24- Il presente statuto può essere modificato solo dall'assemblea straordinaria con specifico ordine del giorno comunicato ai soci almeno 30 giorni prima della convocazione.

Le proposte di modifica devono essere presentate per iscritto alla presidenza e verranno approvate solo dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto di voto.

TITOLO IX: SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 25- L'eventuale scioglimento dall'Associazione dovrà essere deliberato dall'Assemblea Generale come esposto nell'Art. 13 del presente statuto.

Lo scioglimento dell'Associazione avverrà ipso iure.

Nel caso di scioglimento dell'Associazione l'Assemblea delibera con la maggioranza prevista all'Art. 13 sulla designazione del patrimonio residuo, dedotte le passività, per uno o più scopi stabiliti dal presente statuto. I fondi residui e i ricavi dei realizzati devono essere destinati ad altre Associazioni con scopi analoghi o fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'Art. 3 Comma 190, L.23 Dicembre 1996, n°662.

TITOLO X: DISPOSIZIONE FINALE

Art. 26- Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.

Approvato dall'Assemblea dei Soci Fondatori riunitasi in Firenze, il giorno 29 settembre 2007.

Il Presidente (J. Neri)

Il Consigliere (L. Finelli)

Il Consigliere (M. Facini)

Il vicepresidente (F. Boselli)

Il Consigliere (F. Ristori)

Il Segretario (G. Gioia)

Il Consigliere (M. Tafani)

